



**A.D.G.I – ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA
SEZIONE DI SALERNO**

*Aderente alla Fédération Internationale
des Femmes des Carrières Juridiques*

Web site: www.adgi.eu

RELAZIONE

VIOLENZA DOMESTICA E MINORI: PROFILI DI TUTELA EUROPEA E NAZIONALE

(a cura di Valeria Tevere e Anna Iermano**)*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La tutela europea delle vittime di violenza domestica. – 3. Ordinamento italiano e tutela dei minori: a proposito della violenza intra-familiare assistita. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il termine “violenza domestica” può sembrare un ossimoro. La casa, infatti, dovrebbe essere il luogo sicuro per antonomasia per un individuo,

* Lawyer and PhD candidate in International and European Law, University of Salerno. President of A.D.G.I – section Salerno (Italy). Author of paragraphs 1 and 2.

** Lawyer and PhD in *European Area of Freedom, Security and Justice*, University of Salerno. Author of paragraphs 3 and 4, member of A.D.G.I., section Salerno (Italy).

e non un luogo di violenza. Tuttavia, anche la casa non è il posto più sicuro al mondo.

All'interno delle mura domestiche si consumano, a volte, forme atroci di violenza, fisica, sessuale, psicologia, economica, e le vittime sono in modo sproporzionato le donne e per riflesso i loro figli, soprattutto minori.

Questi ultimi possono essere testimoni diretti della violenza domestica o possono percepirne anche indirettamente la violenza subita dalle madri.

I dati ISTAT del 2017 ci attestano che la quota dei figli che assistono alla violenza sulle loro madri è del 62,4 % ed il 15,7% è anche vittima diretta.

Si discute, al riguardo, di violenza assistita. Secondo la definizione del Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia) la violenza assistita *“è il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale e economica su figure di riferimento affettivamente significative del nucleo familiare”*.

La letteratura scientifica documenta che i minori sottoposti a traumi da stress nei contesti familiari violenti hanno un difficile percorso di crescita emotiva e subiscono danni biologici gravi e permanenti¹.

2. La tutela europea delle vittime di violenza domestica

Il diritto europeo ha contribuito a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica. Il 7 aprile 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha, infatti, adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza

¹ cfr. R. LUBERTI, M.T. PEDROCCO BIANCARDI, *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, ed. Franco Angeli, 2005.

domestica, firmata ad Istanbul e ratificata dall'Italia ne 2013. Essa è entrata in vigore nell'agosto 2014 dopo le ultime ratifiche di Andorra e Danimarca.

Come si evince dal titolo, questo trattato internazionale ha l'obiettivo non solo di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza "strutturale" contro le donne, una grave violazione dei diritti umani, che rappresenta una *species* del *genus* della violenza legata al genere², bensì intende anche eliminare le varie forme di violenza domestica.

Ai sensi dell'art. 3 lett. b) la violenza domestica "*designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner*". A tal riguardo non occorre che l'autore condivida con la vittima la residenza, ma basta la sussistenza di un legame familiare con la vittima. Pertanto, la Convenzione ha un contenuto ampio e mira a tutelare tutti i soggetti vulnerabili, compresi i minori. Essa, quindi, arricchisce anche il quadro normativo internazionale sulla tutela dei minori e si pone in continuità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di New York del 1989.

Ivi, di particolare rilievo è il capo IV sulle misure di protezione e sostegno. Le Parti, infatti, si sono obbligate ad adottare tutte le misure necessarie legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime di violenza. A tal fine occorrerà basare le misure su un "approccio integrato" che prenda in considerazione il rapporto vittime, autori, bambini ed il loro più ampio contesto sociale. Le suddette misure devono tendere a soddisfare i bisogni specifici delle persone vulnerabili.

² Per genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti e che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Vedi art. 3, lett. c, Conv. Istanbul.

Tra le misure di protezione la Convenzione impone agli Stati di predisporre servizi di supporto specializzati (art. 22), case rifugio (art. 23) e linee telefoniche di sostegno (art. 24).

Sulla violenza assistita diretta l'art. 26, inoltre, statuisce che le parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti ed i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza (par. 1).

Le misure da adottare comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini, testimoni di ogni forma di violenza e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore (par. 2).

Per quanto poi concerne il diritto sostanziale, l'art. 31 sulla custodia dei figli, i diritti di visita e sicurezza statuisce, al par. 1, che *“le parti adottano misure legislative o di altri tipo necessarie per garantire che al momento di determinare i diritti di custodia e visita dei figli siano presi in considerazione gli episodi di violenza”*.

Inoltre, ai sensi del par. 2, le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Le misure a protezione delle vittime di violenza domestica, oltretutto, devono concentrarsi sulla sicurezza della vittima e devono, quindi, evitare la c.d. vittimizzazione secondaria.

Per vittimizzazione secondaria si intende una vittimizzazione ripetuta che si manifesta quando la vittima entra in contatto con le Autorità nazionali competenti e non è garantita, né protetta da queste.

In una recentissima sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Talpis c. Italia* (Corte EDU, sez. I, sentenza 2 marzo 2017, ricorso n. 41237/14) l'Italia è stata condannata per non aver garantito, attraverso le proprie Autorità, la protezione di una donna vittima di

maltrattamenti familiari culminati nell'uccisione del figlio e nel tentativo di omicidio della donna.

Nel caso di specie, la signora Talpis lamentava, nel ricorso alla Corte EDU, proprio l'inadempimento delle Autorità italiane al loro dovere di protezione contro la violenza domestica, subita sia personalmente che dai suoi figli ripetutamente. Il Governo italiano asseriva di avere adempiuto ai suoi obblighi positivi dal punto di vista procedurale.

Tuttavia, la Corte di Strasburgo, dopo aver ribadito che gli Stati sono tenuti a beneficiare le vittime di violenza domestica di una protezione immediata, offrendo loro una appropriata assistenza, tenendo conto della particolare situazione di precarietà e della loro particolare vulnerabilità morale, fisica e materiale, asserisce che, nel caso di specie, le Autorità italiane non hanno agito rapidamente in seguito alla denuncia della ricorrente *“creando un contesto di impunità tale da permettere (...) di reiterare le violenze nei confronti della moglie ricorrente e dei figli”*(p. 117).

Sul punto si rammenta che *“nelle cause in materia di violenza domestica, i diritti dell'aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita ed alla integrità fisica e psichica delle vittime”* e che *“lo Stato ha l'obbligo positivo di mettere in atto preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata”*(p. 123).

Nella fattispecie la Corte conclude che le Autorità italiane non abbiano dimostrato la diligenza richiesta. Pertanto, esse si sono sottratte all'obbligo positivo di proteggere la vita della ricorrente e dei suoi figli, violando l'art. 2 della CEDU.

Inoltre, la Corte ritiene che anche il modo in cui le Autorità interne hanno condotto il procedimento penale nella causa abbia contribuito alla passività giudiziaria e non sono state soddisfatte le esigenze dell'art. 3 CEDU sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

Infine, le omissioni delle Autorità italiane hanno anche discriminato la ricorrente in quanto donna con la violazione dell'art. 14 CEDU.

Tuttavia è bene ricordare che le sentenze della Corte di Strasburgo non hanno efficacia *erga omnes*, avendo un contenuto casistico.

In un'altra sentenza contro l'Italia (cfr. Corte EDU, *Rumor c. Italia*, 27 maggio 2014, ricorso n. 72964/10), infatti, nel caso concreto, non è stato ravvisato da parte delle autorità italiane un inadempimento degli obblighi di protezione delle vittime di violenza domestica³.

Orbene, anche in questo caso la ricorrente si doleva del fatto che le Autorità nazionali non l'avevano protetta dalle violenze subite dall'ex partner. Tuttavia, nella fattispecie, le misure in concreto predisposte dalle Autorità italiane sono state valutate idonee da parte della Corte EDU.

3. Ordinamento italiano e tutela dei minori: a proposito della violenza intra-familiare assistita

Una *species* di violenza domestica è costituita dalla violenza assistita, che consta delle fattispecie in cui il minore è obbligato ad assistere (da qui il termine "assistita") a scene di violenza tra i genitori o, comunque, tra individui che costituiscono un punto di riferimento costante o che sono a lui affettivamente legate, siano esse adulte o minori⁴.

Nell'ordinamento italiano è prevista nel codice penale, quale circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia *ex art. 572*

³ Sia consentito rinviare, per una disamina dettagliata sulla sentenza, a A. IERMANO, *Violenza domestica e diritto all'informazione della vittima (art. 3 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU ed ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno 2010-2015*, Cedam, Padova, 2016, pp.147-166.

⁴ Per approfondimenti v. G. SOAVI, *La violenza assistita*, in *Minori giustizia*, 2009, fasc. 3, pp. 95-107.

c.p., introdotto sulla scia della citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica (Istanbul 11 maggio 2011) che all'art. 46 d) prevede quale circostanza del reato – quando non ne sia elemento costitutivo – l'aver commesso l'evento delittuoso ai danni di un bambino o in sua presenza. Tale disposizione è, tra l'altro, soggetta alle modifiche contenute nella legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale (Convenzione di Lanzarote) che prevede un inasprimento della pena per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 28, lett. *d*).

La sua introduzione nell'ordinamento italiano si deve al Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, segnatamente, all'inserimento del n. 11-quinquies nell'art. 61 c.p., il quale positivizza la citata circostanza aggravante ovvero l'aver commesso nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui all'art. 572 c.p.p., il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 oppure in danno di una persona in stato di gravidanza.

Invero, la giurisprudenza già da tempo aveva ritenuto sussistere il delitto di cui all'art. 572 c.p. nell'ipotesi in cui il minore fosse esposto alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare⁵: orientamento, questo, che trova oggi espresso riconoscimento nella configurazione di tale aggravante a livello normativo.

⁵ V., ad esempio, Cassazione, sez. V, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 41142 e sez. VI, sentenza del 21 dicembre 2009, n. 8592.

Quest'ultima si concreta allorché le continue violenze fisiche, verbali, psicologiche, economiche, lesive della dignità personale, perpetrate nei confronti della parte offesa, siano avvenute spesso e anche in danno del minore il quale, assistendo alle violenze in oggetto, ha subito ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, per tutto il tempo in cui egli è minorenne; inoltre, ricorre non solo quando il minore vede e vive direttamente sul genitore le percosse, gli insulti, le minacce, le sofferenze cui il genitore è esposto – specie la madre – ma quando il minore è messo al corrente della violenza o comunque ne percepisce gli effetti negativi (violenza assistita indiretta).

Pertanto, l'aggravante de qua sussiste “tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza”⁶.

In sintesi, secondo un orientamento consolidato, integrano il delitto di cui all'art. 572 c.p. sia fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, sia condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della “persona debole” da tutelare.

Invero, come precisa la Cassazione penale, sez. III, nella sentenza del 17/05/2016, n. 45403, il minore che abbia “assistito” alla perpetrazione di violenze intra-familiari è da considerare anch'egli “persona offesa” del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina un'estensione dell'ambito della tutela penale anche a costui, come tale legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato, e parimenti legittimato a proporre ricorso avverso la decisione di proscioglimento dell'imputato.

⁶ Cassazione penale, sez. I, sentenza del 14 marzo 2017, n. 12328.

In tale contesto viene così in rilievo la posizione passiva dei figli minori, quali “sistematici spettatori obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psicologica, di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge. Non bastano, infatti, pochi episodi isolati di violenza a cui essi hanno assistito, ma è necessario, al riguardo, il requisito dell’abitudine dei maltrattamenti⁷; inoltre, occorre che i minori siano dolosamente coinvolti dal genitore in dinamiche violente, aggressive o di prevaricazione, tanto da gettare gli stessi in una condizione di prostrazione e sofferenza psicologica per il clima di violenza e sopraffazione direttamente vissuto in casa.

Dunque, le ripercussioni su costoro devono essere il frutto di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, in violazione dell’art. 147 c.c., in punto di educazione ed istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall’art. 30 della Carta Costituzionale, il quale impone ai genitori di mantenere, istruire ed educare la prole “tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Non a caso la violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a disporre l’affidamento esclusivo alla madre⁸.

Pertanto, come sottolinea la Suprema Corte, affinché sia integrata la fattispecie di violenza assistita dei minori da sussumersi nel reato di cui all’art. 572 c.p. sono necessari: la reiterazione e la persistenza nel tempo degli episodi e la sussistenza dell’elemento soggettivo da parte dell’agente⁹.

In tal caso si verifica una sovrapposizione di competenze tra il giudice civile, adito ai sensi degli art. 342 ter c.c. e 736 bis c.p.c., e il Tribunale

⁷ Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2014, n. 4332.

⁸ Così, Tribunale Roma, sentenza del 27 gennaio 2015, n. 1821.

⁹ Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 29 gennaio 2015, n. 4332.

per i minorenni, la quale non preclude al giudice civile di pronunciare – intervenuto il decreto del Tribunale per i minorenni che dispone l’allontanamento del genitore violento dalla casa familiare e l’affidamento del figlio minore ai sensi degli art. 333 e 336 c.c. – non solo l’allontanamento del medesimo genitore, ma anche la cessazione della condotta pregiudizievole, quale contenuto essenziale dell’ordine di protezione di cui agli art. 342 *bis* e 342 *ter* c.c.¹⁰.

4. Considerazioni conclusive

In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, occorre rilevare che, sebbene in Italia il legislatore si stia conformando alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa ed abbia previsto una nuova circostanza aggravante sulla violenza assistita, tuttavia, la concreta attuazione della disciplina in tema di violenza domestica stenta in concreto a realizzarsi all’interno dell’ordinamento interno.

Le cause sono multiple: si pensi, ad esempio, alle carenze del sistema; alla mancanza di una cultura comune atta a fronteggiare il problema; all’assenza di un reale approccio “integrato” dei vari soggetti istituzionali preposti.

Purtroppo sono ancora pochi casi di denuncia, e difficile è il coordinamento delle varie figure che, a diverso titolo, si occupano della famiglia, quali magistrati, avvocati, insegnanti, assistenti sociali.

Ciò finisce per ridondare in termini problematici sulle vicende subite, in particolare, dai minori, che restano, pertanto, vittime inascoltate ed “invisibili”, con la conseguenza che, ad oggi, il più delle volte non

¹⁰ In tal senso Tribunale Piacenza, sentenza del 23 ottobre 2008. Per un commento v. A. DANOVI GALIZIA, *La violenza assistita e l’organo giudiziario competente a provvedere* [Nota a sentenza: Trib. Piacenza, 23 ottobre 2008], in *Il Foro padano*, 2010, vol. 66, fasc. 2, pp. 439-444.

sussiste una concreta riparazione dei danni loro subiti e, dunque, una tutela effettiva del loro “preminente interesse”, come auspicato, tra l’altro, dalla Convenzione di New York sulla tutela dei diritti dell’infanzia.